



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

302

15 GEN. 2008

Prot. n.
(citare nella risposta)

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.4203161. - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area. **4**

Rifer del

Allegati **come da testo**

Oggetto: Invio Legge 19/12/2007, n. 243 e Testo del D.L.
30/10/2007 n. 180, coordinato con la predetta
legge di conversione.

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Geom. Fausto SAVOLDI
Presidente CIPAGLP

LORO SEDI

Si invia, per opportuna informazione, copia della Legge 19 dicembre 2007, n. 243 avente ad oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie*", nonché il Testo del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2007), coordinato con la predetta legge di conversione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2007).

Slitta al **31 marzo 2008** la data entro la quale gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), già in esercizio, potranno proseguire la propria attività, nelle more della definizione dei procedimenti di rilascio della medesima autorizzazione tuttora pendenti. La proroga, concessa in considerazione di ritardi procedurali, mira ad evitare che la normativa antinquinamento blocchi il funzionamento di impianti industriali di vario genere, essenziali per il tessuto produttivo. Il provvedimento prevede inoltre che le domande di autorizzazione integrata ambientale, relative agli impianti esistenti, debbano essere presentate in ogni caso entro il **31 gennaio 2008** all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione e alla provincia autonoma territorialmente competente.

Cordiali saluti.

F.to IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
(Geom. Ruben Sagredin)

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

L/AC

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 dicembre 2007, n. 243.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2007, N. 180

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «"30 ottobre 2007"» sono aggiunte le seguenti: «, ovunque ricorrano,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente".

1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Differimento di termini».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonchè degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59). – 1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "per gli impianti nuovi" sono soppresse.

Art. 2-ter. - (Relazione al Parlamento). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3199):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (PECORARO SCANIO) il 31 ottobre 2007.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 5 novembre 2007, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, X, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 13, 14, 15 e 22 novembre 2007.

Esaminato in aula il 26 novembre 2007 e approvato il 29 novembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1908):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 30 novembre 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 e 5 dicembre 2007.

Esaminato dalla 13ª commissione il 4 e 5 dicembre 2007.

Esaminato in aula il 4 dicembre 2007 e approvato il 12 dicembre 2007.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2007.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 28.

07G0263

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2007), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Differimento di termini

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «30 ottobre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente».

1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Riferimenti normativi:

— Il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 5 del decreto-legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come modificati dalla presente legge è il seguente:

«18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'art. 7, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 31 marzo 2008. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, già dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'art. 9.

19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale. Anche se diversamente previsto in tali calendari le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente.».

— Il testo del comma 2 dell'art. 281 del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«2. I gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro tre anni da tale data e, nel caso in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, presentano la relativa domanda, ai sensi dell'art. 269, ovvero ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, almeno sei mesi prima del termine di adeguamento. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'art. 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per gli impianti l'autorizzazione stabilisce i valori limite e le prescrizioni».

Art. 2.

Normativa transitoria

1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2005.

— Per il testo del comma 18 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 2005, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Il testo degli articoli 3, 7, come modificato dalla presente legge, e 8 del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è il seguente:

«Art. 3 (*Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale*). — 1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendo l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.»

«Art. 7 (*Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*). — 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dalle norme di attuazione della direttiva 2003/87/CE contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

4. Fatto salvo l'art. 8, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di

utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'art. 4, commi 1, 3 e 4. In mancanza delle linee guida di cui all'art. 4, comma 1, l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato IV.

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 4, comma 1, e del decreto di cui all'art. 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'art. 11, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'osservatorio di cui all'art. 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici.

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fugitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.

8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza del termine stabilito dall'art. 5, comma 12, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede al suo successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.

9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 10 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

«Art. 8 (*Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale*). — 1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.»

— Il testo dell'art. 5 del decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 5 (*Poteri sostitutivi*). — 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.».

Art. 2-bis.

Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «per gli impianti nuovi» sono soppresse.

Riferimenti normativi:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si vedano i riferimenti normativi all'art. 2.

Art. 2-ter.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

07A10941

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2006 Novembre.....	128,3	1,7	3,6
Dicembre.....	128,4	1,7	3,6
Media.....	127,8		
2007 Gennaio.....	128,5	1,5	3,7
Febbraio.....	128,8	1,5	3,6
Marzo.....	129,0	1,5	3,6
Aprile.....	129,2	1,4	3,4
Maggio.....	129,6	1,4	3,6
Giugno.....	129,9	1,6	3,7
Luglio.....	130,2	1,6	3,7
Agosto.....	130,4	1,6	3,7
Settembre.....	130,4	1,6	3,6
Ottobre.....	130,8	2,0	3,7
Novembre.....	131,3	2,3	4,1

07A10810

REGIONE LIGURIA

Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 recante disposizioni in materia fiscale

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) per i soggetti aventi un reddito imponibile al fini dell'addizionale regionale IRE non superiore ad € 20.000,00 è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 senza alcuna maggiorazione regionale.

2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRE superiore a € 20.000,00, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997, da applicarsi all'intero ammontare del reddito imponibile, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50%, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.